REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2508/97 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999 [3], fissa in particolare le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, compresa la Slovenia. Occorre modificare tale regolamento per mettere in atto per i prodotti lattiero-caseari le concessioni previste, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1349/2000.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2508/97, la parte «G» è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.
[2] GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.
[3] GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«G. **Prodotti originari dell'Estonia**

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci (1)	Aliquota di dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annuali (in t)	
				dall'1.7.2000	aumento annuo dall'1.7.2001
09.4578	0401 30	Crema avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	0	500	150
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	0	10 000	3 000
09.4579	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	Iogurt, non aromatizzati	0	300	90
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	Latte e crema fermenti o acidificati	0	700	210
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro	0	3 000	900
09.4581	ex 0406	Formaggi, esclusi i latticini	0	2 000	600
09.4582	ex 0406 10	Latticini	0	700	210»